

Ministero dello Sviluppo Economico pirezione generale per gli incentivi alle imprese

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visto il comma 8 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che determina l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge stabilità 2015) che incrementa l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e autorizza la spesa necessaria a far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 57 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto l'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che prevede che per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dai commi 41 e 42, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 33 milioni di euro per l'anno 2018, di 66 milioni di euro per l'anno 2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che prevede che il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;



Visto l'articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede al comma 1, che i contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, che contiene la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 3 del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016 che prevede che, nel caso in cui le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa è disposta in misura parziale fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce;

Vista la circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

Visto, in particolare, il punto 11 della predetta circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 che, in merito alle modalità di chiusura dello sportello, prevede che l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sono comunicate mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alla richiesta di prenotazione di contributo presentata alle ore 00:34:28 del 01/12/2018 da ICCREA BANCAIMPRESA SPA, identificata con il codice 18NS120100325119, eccede l'ammontare delle risorse finanziarie residue disponibili;

DECRETA:

Art. 1.

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 11, comma 1, della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, è disposta, a partire dal **04/12/2018**, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni. Le domande delle imprese presentate a partire dalla predetta data di chiusura dello sportello sono considerate irricevibili.
- 2. Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al comma 1, si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche o intermediari finanziari rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede



di richiesta di verifica di disponibilità, ovvero da eventuali rinunce al contributo da parte delle imprese beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.

- 3. Le richieste di prenotazione del contributo, pervenute nel mese di chiusura dello sportello e non soddisfatte con le risorse di cui al comma 2, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.
- 4. Le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari in data antecedente alla data di cui al comma 1 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello Sviluppo Economico possono essere ripresentate in caso di riapertura dello sportello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.